



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

**Oggetto: medico penitenziario - cumulo  
con altro incarico di assistenza primaria  
ma con limitazione assistiti**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI	- Presidente -	
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere rel. -	<b>R.G.N. 18204/2024</b>
Dott. DARIO CONTE	- Consigliere -	<b>CC 05/03/2026</b>
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -	
Dott. GUGLIELMO GARRI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 18204-2024 proposto da:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall' avvocato VINCENZO DE  
MELA;

**- ricorrente -**

**contro**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Direttore  
Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato LIVIA LO  
CASCIO;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 92/2024 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,  
depositata il 15/02/2024 R.G.N. 198/2022; udita la relazione della causa  
svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere Dott.  
CATERINA MAROTTA.

## **FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED], in passato contestualmente titolare dell'incarico di dirigente medico di assistenza primaria in convenzione con l'ASP di Trapani e dell'incarico per prestazioni libero-professionali presso la Casa Circondariale di Trapani, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da parte dell'Azienda per averlo indotto a scegliere tra la cessazione dell'attività libero-professionale presso la Casa circondariale e la riduzione del numero di assistiti entro il limite di 500 secondo quanto previsto dall'ACN.

2. Il Tribunale di Trapani respingeva la domanda.

3. La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza impugnata.

Riteneva che, nel caso di specie, non potesse configurarsi un rapporto di contrapposizione tra la norma pattizia (art. 39 ACN) e l'art. 2 della L. 740 del 1970 poiché sono norme destinate a disciplinare rapporti contrattuali diversi.

Precisava che l'art. 2 della L. 740 del 1970 non conferisce al medico incaricato il diritto a cumulare l'incarico con altre attività prescindendo dai requisiti richiesti per queste ultime dal legislatore.

Riteneva infondato il motivo di appello relativo alla sussistenza del giudicato esterno sulla sentenza del Tribunale di Trapani che accertava la compatibilità tra l'incarico di medico penitenziario e la possibilità di mantenere un numero di assistiti superiore a 500 poiché riformata in appello con cessazione della materia del contendere a fronte delle intervenute dimissioni del ricorrente.

4. Avvero tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi successivamente illustrati da memoria.

5. L'Azienda Sanitaria provinciale di Trapani ha resistito con controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Non si è avveduta la Corte che la legge n. 740 del 1970 permette, per la penosità del lavoro che caratterizza i medici degli istituti di pena, di derogare alle norme sull'incompatibilità nel P.I. e di rivestire incarichi senza alcuna limitazione e che il ricorrente aveva richiesto di provare la condotta illecita della P.A.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte di Appello ha totalmente errato nel non avvedersi che l'incarico di medico convenzionato del SSN conferito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è del tutto compatibile con quello di medico penitenziario e che la limitazione degli assistiti (n. 500) imposta dall'Azienda sanitaria era in contrasto con la norma di legge. Incarichi che la S.C. ha costantemente qualificato come prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della para-subordinazione (Cass., S.U., n. 12618/1998 e Cass., S.U., n. 7901/2003), e, quindi, del tutto compatibili con il rapporto d'impiego.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione di giudicato esterno relativo a precedente giudizio reso tra le stesse parti.

4. Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato è infondato.

5. Partendo dal terzo motivo si osserva che il giudicato verte sulla sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 127/2020 pubbl. il 27/03/2020, RG n. 888/2018.

Tale sentenza, pronunciando sull'impugnazione dell'ASP avverso la decisione del Tribunale n. 95/2018, che aveva annullato il provvedimento

di limitazione (a n. 500) del numero di assistiti contestato dalla parte ricorrente ed accertato il diritto della stessa di svolgere congiuntamente l'incarico di medico penitenziario e quello di medico di assistenza primaria in rapporto di convenzione con l'ASP senza la detta limitazione, in accoglimento del primo motivo di censura ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ██████ volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a svolgere congiuntamente l'incarico di medico penitenziario e quello di medico di assistenza primaria in rapporto di convenzione ASP senza la limitazione a 500 del numero di assistiti.

A tale decisione la Corte territoriale, in detta decisione, è pervenuta osservando che, in assenza di provvedimenti di riduzione del numero di assistiti da parte dell'ASP, risultava (al contrario) documentalmente provato che fu lo stesso ██████ (cfr. lettera del 29.5.2015 indirizzata al Direttore della Casa Circondariale di Trapani e, per conoscenza, ai vertici dirigenziali dell'ASP di Trapani) a dimettersi dall'incarico di medico penitenziario, resolvendo, così, il rapporto (a tempo determinato) intercorrente con il Ministero della Giustizia ed eliminando volontariamente la causa della preannunciata riduzione del numero degli assistiti. Né a diversa conclusione, si evidenzia in sentenza, poteva pervenirsi in ragione della riserva formulata dal ██████ - contestualmente ed in seno alla citata lettera di dimissioni - di "ripristinare lo *status quo ante* all'esito del giudizio" ancora pendente tra le parti.

Orbene, la cessazione della materia del contendere è inidonea alla formazione del giudicato (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 10829/2025; Cass. n. 1695/2018; Cass. n. 10960/2010).

6. Tanto precisato i primi due motivi sono infondati.

7. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 39, comma 9, dell'Accordo collettivo nazionale che regola le convenzioni dei medici di medicina generale con il SSN e quindi, nella specie, del ricorrente con la ASP di Trapani: tale norma pone il limite dei 500 assistiti ai medici di medicina generale che, contemporaneamente, collaborino

come medici degli istituti penitenziari, e non soffre eccezioni per effetto dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970.

La sentenza impugnata si è in questo uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esclusione dell'obbligo di esclusività di cui alla predetta legge è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria e non anche al distinto rapporto che il medico abbia con il SSN, che resta soggetto alle regole sue proprie (così Cass. n. 20880/2018 su cui v. *infra*).

Nel caso dei medici di medicina generale, tali regole sono quelle dell'Accordo collettivo, il quale è certamente idoneo a regolare il rapporto in esame e pone appunto il tetto dei 500 assistiti per i medici che contemporaneamente collaborino con l'amministrazione penitenziaria.

8. Così chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970, va escluso che possa distinguersi la portata del comma 2 di tale disposizione, riguardante i medici incaricati, da quella del comma 3, riguardante ogni altra prestazione sanitaria resa in favore dell'amministrazione penitenziaria a qualsiasi titolo.

È infatti evidente che, se la legge n. 740 del 1970 si occupa delle sole incompatibilità dei medici nell'ambito del loro rapporto con gli istituti penitenziari, i commi 2 e 3 riguardano due diverse tipologie di prestazioni rese dai sanitari, ma non recano una disciplina capace di oltrepassare quel rapporto: resta l'unidirezionalità dell'esclusione e la permanente operatività delle incompatibilità fissate da altre regole eventualmente esistenti.

9. Nella citata Cass. n. 20880/2018 (che riguardava il mancato ottemperamento del medico alla regola sulle incompatibilità propria dell'ordinamento di riferimento - contenuta nella disciplina generale dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - e che aveva condotto l'amministrazione di appartenenza a licenziarlo) si sono affermati principi applicabili anche al caso qui all'esame (in cui l'odierno lavoratore si è dimesso dall'incarico di medico penitenziario per non incorrere nella

violazione dell'accordo collettivo) discutendosi, in entrambi i casi, della possibilità o meno di invocare la norma della legge n. 740 del 1970.

In tale decisione è stato chiarito che le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione (Cass., S.U., n. 12618/1998 e Cass., S.U., n. 7901/2003), che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740 del 1970, le quali si pongono come norme speciali (Cass. n. 3782/2012 e Cass. n. 10189/2017). Il comma 2 dell'art. 2, quindi, trova la sua *ratio* nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all'impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l'applicazione, non delle sole norme inerenti al regime delle incompatibilità, ma in genere dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione della particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n. 9046/2006) il legislatore, poi, ha ritenuto di non dovere estendere ai medici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale», rimarcando la specialità del rapporto anche rispetto a quelli, egualmente parasubordinati, instaurati con i medici convenzionati. La disposizione in commento è, quindi, volta a disciplinare il rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria ed esclude l'obbligo di esclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspiranti all'incarico, in considerazione della peculiare natura dello stesso.

10. Quanto ai precedenti citati dal ricorrente a sostegno della propria posizione (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n. 9046/2006), essi (richiamati anche da Cass. n. 20880/2018), da un lato sono inconferenti, in quanto riguardano il trattamento economico dei medici penitenziari e non le loro incompatibilità, da un altro lato

comunque confermano l'unidirezionalità dell'esclusione posta dalla legge n. 740 del 1970.

11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

14. La richiesta di oscuramento dei nomi delle parti, proveniente dalla parte controricorrente, non merita accoglimento, non vertendosi in una materia di per sé sensibile, né tantomeno caratterizzata *in re ipsa* da particolare delicatezza; va pertanto esclusa la sussistenza dei "motivi legittimi" richiesti dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento dell'istanza di parte (Cass. n. 16998/2025; Cass. n. 20880/2018 cit.).

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.

La Presidente

Irene Tricomi